

Codice A1701B

D.D. 16 maggio 2024, n. 385

PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: intervento SRA30 azione B. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 .



ATTO DD 385/A1701B/2024

DEL 16/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: intervento SRA30 azione B. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024

Premesso:

- che il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- che, in particolare, l'articolo 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del sopra citato Reg. (UE) n. 2021/2115, riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo Regolamento, ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;
- che l'articolo 12 (Principio e ambito d'applicazione) del medesimo regolamento al comma 1 prescrive agli Stati membri di includere nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici: a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; b) la salute pubblica e delle piante; c) il benessere degli animali.

Richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e

s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;

- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

visti in particolare, in riferimento al reg. (UE) n. 2021/2116:

- l'articolo 57 (Disposizioni specifiche per il FEASR) che stabilisce che - qualora siano rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari - gli Stati membri applichino rettifiche finanziarie, sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR;

- l'articolo 59 (Tutela degli interessi finanziari dell'Unione) che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, intese in particolare:

- ad accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC;
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale;
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- l'art. 104 del citato regolamento (UE) n.2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed, a seguito di modifica, con Decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;
- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 e, nella versione vigente, riadottato con DGR n. 27-7740 del 20.11.2023, prevede, tra l'altro interventi denominati "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, di cui all'art. 70 del reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA). Tali interventi sono denominati SRA".

Considerato che il Settore A1701B Produzioni agrarie e zootecniche è competente dell'intervento SRA30 Benessere animale, azione B ClassyFarm;

dato atto, per quanto sopra detto, che la normativa europea riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027, in particolare l'articolo 59 sopra citato, pur prescrivendo di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, non delinea il sistema sanzionatorio, lasciandone la definizione all'autonoma regolamentazione degli Stati membri;

richiamati:

- il decreto legislativo n. 42/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023, che recepisce e attua il regolamento (UE) 2021/2116 disciplinando le sanzioni mediante il sistema di riduzioni ed esclusioni dei pagamenti ai beneficiari e assicurando che tale sistema sia modulato in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata;

- il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 che reca disposizioni integrative e correttive al sopra citato decreto;

visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" che stabilisce, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, previste dagli articoli: n. 8 (comma 1), n. 10 (comma 1), n. 12, n. 13, n. 14, n. 15 e dall'Allegato 4;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1-6605 del 16 marzo 2023 e s.m.i. che ha:

- definito le risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'intera durata degli impegni, i criteri di ammissibilità indicati nel PSP con le specificità regionali ed i criteri di selezione delle domande di aiuto;
- disposto l'attivazione, tra l'altro, di un bando 2023 per l'intervento SRA30 azione B;

vista la determinazione dirigenziale 341/A1701B/2023 del 18 aprile 2023 e s.m.i. mediante la quale è stato approvato il bando 2023 per l'intervento SRA30 azione B, attivato dalla DGR n. 1-6605 del 16 marzo 2023 e s.m.i.;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 26-8348 del 25 marzo 2024 e s.m.i. che ha:

- definito le risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'intera durata degli impegni, i criteri di ammissibilità indicati nel PSP con le specificità regionali ed i criteri di selezione delle domande di aiuto;
- disposto l'attivazione, tra l'altro, di un bando 2024, con elementi e pagamento condizionato, per l'intervento SRA30 azione B;

vista la determinazione dirigenziale 253/A1701B/2024 del 29 marzo 2024 mediante la quale è stato approvato il bando 2024, con elementi e pagamento condizionato, per l'intervento SRA30 azione B, attivato dalla DGR n. 26-8348 del 25 marzo 2024 e s.m.i.;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 312 in data 19.04.2024 che - in attuazione e nelle more della pubblicazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, avvenuta il 26.04.2024 - nell'Allegato A, parte

integrante e sostanziale, ha delineato la disciplina regionale per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al sistema integrato di gestione e controllo;

richiamato l'articolo 12 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2024 n. 93348 che stabilisce che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l'Organismo pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni;
- i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e relativi al benessere animale;
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno previsto dall'operazione stessa;

tenuto conto che la citata D.D. n. 312 del 19.04.2024 ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, per l'attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento;

considerato, pertanto, necessario per il riconoscimento delle spese del FEASR dovute ai pagamenti effettuati a conclusione delle istruttorie delle domande di sostegno e pagamento secondo le regole e le scadenze fissate dall'Unione europea mediante l'art. 44 del reg. (UE) 2021/2116 e l'art. 5 del reg. (UE) 2022/127, definire in merito all'intervento SRA30 azione B del CSR 2023-2027 di competenza del Settore regionale A1701B Produzioni agrarie e zootecniche, le fattispecie e gli altri elementi elencati nell'art. 12 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024, da applicarsi nel caso di mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del menzionato D.M.;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13.11.2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'Organismo regionale pagatore ARPEA, il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola);
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4/8/2016 (BURP n. 36 del 8/9/2016), avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 23.04.2007, e pertinenti disposizioni operative";

sentito l'Organismo Pagatore Arpea in merito al contenuto dell'Allegato e tenuto conto delle osservazioni scritte pervenute al Settore A1701B Produzioni agrarie e zootecniche;

consultato, circa gli aspetti tecnici, il Settore A1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, competente delle istruttorie dell'intervento SRA30 azione B e tenuto conto delle osservazioni scritte pervenute al Settore A1701B Produzioni agrarie e zootecniche;

stabilito di approvare con il presente provvedimento le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti ad inadempienze commesse a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRA30 Benessere animale - Azione B ClassyFarm contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

dato atto, inoltre, che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri in merito all'applicazione e in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze;
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024.

Attestato che ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" contenente il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";

determina

in riferimento all'intervento SRA30 azione B del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del

vigente CSR 2023-2027 del Piemonte e in applicazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto del Masaf n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della determinazione n. 312 del 19.04.2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027:

- 1) di approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze in relazione ai criteri, agli obblighi e agli impegni previsti dall'intervento SRA30 azione B, da applicare a conclusione delle istruttorie delle domande di sostegno e pagamento per il riconoscimento delle spese del FEASR;
- 2) di approvare le disposizioni di cui al punto 1), così come riportate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione e in relazione ad eventuali modifiche:
 - delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze;
 - dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO1.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



SRA30: BENESSERE ANIMALE – Azione B ClassyFarm

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

SRA30 – Tipologia dei beneficiari	
CR01	Imprenditori agricoli in attività, singoli o associati
CR02	Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti. Sono escluse le ATS (Associazioni Temporanee di Scopo)
SRA30 – Criteri di ammissibilità	
CR03.1	Numero minimo di UBA per l'ammissione al sostegno: 10 UBA
CR03.2	Specie animale ammissibile è quella bovina con gli indirizzi produttivi carne e latte (compresa la Linea Vacca-vitello)
CR03.3	Al momento della presentazione della domanda di aiuto e/o pagamento, l'allevamento deve avere una check-list autocontrollo nel sistema Classyfarm, con un punteggio complessivo non inferiore a 60 (<i>baseline</i>) considerando le tre aree di valutazione: A - management e personale (MP), B - strutture e attrezzature (SA), C - animal based measures (ABM)
CR03.4	La check-list autocontrollo dell'allevamento oggetto di impegno deve essere compilata dal veterinario incaricato sul sistema Classyfarm (data prima visita annuale in azienda) entro i tempi previsti dal bando

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR01 e CR02 Tipologia beneficiari	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo [Informativo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Revoca totale dell'aiuto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento		Revoca totale dell'aiuto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
			In fase di istruttoria		Revoca totale dell'aiuto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	

CR03.1 Numero minimo di UBA: 10	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda / BDN	Ammini- strativo [Informa- tico]	In fase di presenta- zione della domanda di aiuto sui dati a fa- scicolo	Intervento	Revoca totale dell'aiuto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presenta- zione della domanda di pagamento			Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
			in istruttoria con i dati ufficiali presenti su BDN			Ciascuna annualità del periodo di impegno		
		In loco [Visivo e/o docu- mentale]	Entro l'annualità di impegno			Ciascuna annualità del periodo di impegno		
CR03.2 Specie animale ammissibi- le: bovina con gli indiriz- zi produttivi carne e lat- te (com- presa la Li- nea Vacca- vitello)	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda / BDN	Ammini- strativo [Informa- tico]	In fase di presenta- zione della domanda di aiuto sui dati a fa- scicolo	Intervento	Revoca totale dell'aiuto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
			In fase di presenta- zione della domanda di pagamento	Intervento	Revoca totale dell'aiuto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	
		In loco [Visivo e/o documen- tale]	Entro l'annualità di impegno	Intervento	Revoca totale dell'aiuto	Ciascuna annualità del periodo di impegno		

CR03.3 Punteggio complessivo scheda autocontrollo nel sistema Classyfarm ≥ 60 (<i>baseline</i>)	Verifica con i dati presenti in domanda / sistema Classy-Farm	Amministrativo [Informativo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Revoca totale dell'aiuto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Revoca totale dell'aiuto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti
CR03.4 Scheda autocontrollo nel sistema Classyfarm (data prima visita annuale in azienda) entro i tempi previsti dal bando	Verifica con i dati presenti in domanda / sistema Classy-Farm	Amministrativo [Informativo]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Codice allevamento	Revoca totale dell'aiuto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Codice allevamento	Revoca totale dell'aiuto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti

*Si precisa che “data prima visita annuale in azienda” fa riferimento alla scheda Classyfarm allegata alla domanda di aiuto/prosecuzione.

IMPEGNI

SRA30 - Impegni	
I01.1	L'allevatore deve assicurare nel corso del triennio di impegno un aumento o il mantenimento del punteggio definito attraverso il sistema di valutazione Classyfarm, rispetto al valore indicato nella domanda di aiuto secondo i seguenti criteri: - punteggio di ingresso tra 60 e 80: miglioramento di 5 punti entro la fine del contratto; - punteggio di ingresso maggiore di 80: mantenimento (miglioramento) del punteggio di ingresso
Elementi di Controllo*	
I01.1.A	Verifica che l'allevatore assicuri nel corso del triennio di impegno un aumento o il mantenimento del punteggio definito attraverso il sistema di valutazione Classyfarm, rispetto al valore indicato nella domanda di aiuto secondo i seguenti criteri: - punteggio di ingresso tra 60 e 80: miglioramento di 5 punti entro la fine del contratto; - punteggio di ingresso maggiore di 80: mantenimento (miglioramento) del punteggio di ingresso
I01.1.B	Verifica che l'allevatore assicuri nel corso dell'annualità di impegno (1° gennaio – 31 dicembre) un aumento o il mantenimento del punteggio definito attraverso il sistema di valutazione Classyfarm, rispetto al valore indicato nell'ultima scheda presente a sistema (anche se riferita all'annualità precedente)
I01.1.C	Verifica che la scheda di autocontrollo sia presente sul sistema Classyfarm (data ultima visita annuale in azienda) entro i termini stabiliti dal bando
I01.1.D	Verifica che la scheda di autocontrollo Classyfarm sia presente sul sistema SIAP entro i termini stabiliti dal bando
I01.1.E	Verifica che il livello del benessere degli animali sia garantito su tutte le UBA aziendali

*Nel caso di presenza di più schede Classyfarm, per il medesimo periodo oggetto di controllo, deve essere presa in considerazione l'ultima in ordine cronologico nel corso dell'annualità di impegno (1° gennaio – 31 dicembre).

I01.1.A	Verifica che l'allevatore assicuri nel corso del triennio di impegno un aumento o il mantenimento del punteggio definito attraverso il sistema di valutazione Classyfarm, rispetto al valore indicato nella domanda di aiuto secondo i seguenti criteri: - punteggio di ingresso tra 60 e 80: miglioramento di 5 punti entro la fine del contratto; - punteggio di ingresso maggiore di 80: mantenimento (miglioramento) del punteggio di ingresso
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessuno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni / riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.1.A	Amministrativo [Informatico]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Punteggio di ingresso tra 60 e 80: miglioramento di 5 punti entro la fine del contratto	Codice allevamento	Esclusione totale dal pagamento al termine del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno in corso e nei precedenti	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
				Punteggio di ingresso maggiore di 80: mantenimento (miglioramento) del punteggio di ingresso	Codice allevamento	Esclusione totale dal pagamento al termine del periodo di impegno		

I01.1.B	Verifica che l'allevatore assicuri nel corso dell'annualità di impegno (1° gennaio – 31 dicembre) un aumento o il mantenimento del punteggio definito attraverso il sistema di valutazione Classyfarm, rispetto al valore indicato nell'ultima scheda presente a sistema (anche se riferita all'annualità precedente)
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessuno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni / riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione												
I01.1.B	Amministrativo [Informatico]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancato miglioramento e/o mantenimento del punteggio Classyfarm rispetto al valore indicato nell'ultima scheda presente a sistema (anche se riferita all'annualità precedente)	Codice allevamento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento Entità: <table><tr><td>Delta punteggio (iniziale – finale)</td><td>Punteggio scheda precedente 60 - 79</td><td>Punteggio scheda precedente >= 80</td></tr><tr><td>1 / 2</td><td>MEDIA</td><td>BASSA</td></tr><tr><td>3 / 4</td><td>ALTA</td><td>BASSA</td></tr><tr><td>>=5</td><td>ALTA</td><td>ALTA</td></tr></table> Gravità: come entità Durata: come entità	Delta punteggio (iniziale – finale)	Punteggio scheda precedente 60 - 79	Punteggio scheda precedente >= 80	1 / 2	MEDIA	BASSA	3 / 4	ALTA	BASSA	>=5	ALTA	ALTA	Nel caso di punteggio inferiore a 60, recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno in corso e nei precedenti	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
Delta punteggio (iniziale – finale)	Punteggio scheda precedente 60 - 79	Punteggio scheda precedente >= 80																		
1 / 2	MEDIA	BASSA																		
3 / 4	ALTA	BASSA																		
>=5	ALTA	ALTA																		

I01.1.C	Verifica che la scheda di autocontrollo sia presente sul sistema Classyfarm (data ultima visita annuale in azienda*) entro i termini stabiliti dal bando**
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessuno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni / riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.1.C	Amministrativo [Informatico]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancato caricamento della check-list Classyfarm entro i termini previsti dal bando	Allevamento	Esclusione totale dal pagamento dell'annualità in corso	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno in corso nel caso in cui l'orientamento produttivo sia mantenuto esistente	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

*Si precisa che “data dell’ultima visita annuale in azienda” fa riferimento alla scheda Classyfarm allegata alla Comunicazione di documentazione integrativa.

I01.1.D	Verifica che la scheda di autocontrollo Classyfarm sia presente sul sistema SIAP entro i termini stabiliti dal bando**
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessuno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni / riduzioni				Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.1.D	Amministrativo [Informatico e/o documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Caricare scheda Classyfarm su SIAP	Mancato caricamento della scheda Classyfarm su SIAP entro i termini previsti dal bando	Allevamento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento				Entità, Gravità, Durata a livello ALTO in caso di presentazione della scheda Classyfarm entro i termini dell'azione correttiva o tramite acquisizione d'ufficio sul sistema Classyfarm, escluse le casistiche rientranti nel CR03.4 e nell'I01.1.C	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
						Ritardo presentazione scheda Classyfarm su SIAP (comunque prima del ricevimento dell'avviso di azione correttiva)	Entità	Gravità	Durata		
						1-14 giorni	BASSA	BASSA	BASSA		
						>= 15 giorni	MEDIA	MEDIA	MEDIA		

** Casistiche particolari:

1° INVIO con domanda di aiuto/pagamento	2° INVIO con comunicazione documentazione integrativa	Casistica	Condizioni per le esclusioni / riduzioni
1 scheda Classyfarm (riferita a un solo indirizzo produttivo)	Più schede Classyfarm (es. riferite a più indirizzi produttivi per lo stesso codice ASL)	Se la scheda Classyfarm in aggiunta NON era presente sulla piattaforma Classyfarm entro i termini per il 1° invio PER I SOLI CASI IN CUI IL NUOVO ORIENTAMENTO PRODUTTIVO SIA SUCCESSIVO AI TERMINI DEL 1° INVIO (es. 1° invio: carne; 2° invio: carne+latte)	La domanda continua il suo <i>iter</i> e l'impegno diventa cogente anche per la nuova tipologia di scheda Classyfarm per l'intera durata del contratto
		Se la scheda Classyfarm in aggiunta era presente sulla piattaforma Classyfarm entro i termini per il 1° invio (es. 1° invio: carne; 2° invio: carne+latte con scheda latte presente su Classyfarm entro i termini di presentazione del 1° invio)	Occorre prevedere un supplemento di istruttoria (eventualmente in loco) e valutare la violazione CR03.3/ I01.1.D ovvero valutare la presenza di stalle separate per i diversi indirizzi produttivi per lo stesso codice ASL
1 o più schede Classyfarm (es. riferite a uno o più indirizzi produttivi)	1 o più schede Classyfarm (es. con uno più indirizzi produttivi ridotti/variati rispetto al 1° invio)	Mancato mantenimento della tipologia di check-list Classyfarm (es. 1° invio: carne+latte; 2° invio: carne con scheda latte assente su Classyfarm entro i termini di presentazione del 2° invio)	Occorre prevedere un supplemento di istruttoria (eventualmente in loco) e valutare per i casi in cui un orientamento produttivo risulti assente rispetto all'invio precedente se: - ESTINTO allora la domanda avrà esito negativo e verranno recuperati i premi eventualmente già erogati nell'anno e nelle annualità precedenti. - NON ESTINTO allora occorre applicare I01.1.C

Eventuali altri casi particolari saranno valutati dal funzionario istruttore.

I01.1.E	Verifica che il livello del benessere degli animali sia garantito su tutte le UBA aziendali
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessuno

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Condizioni per le esclusioni / riduzioni				Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
101.1.E	In loco [Visivo e/o documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste (per la casistica “presenza di indirizzi produttivi senza Checklist”, caricamento dell'indirizzo produttivo mancante su Classyfarm ed invio all'Organismo Delegato)	Impegni NON assicurati per tutte le UBA aziendali (es. presenza di indirizzi produttivi senza Checklist)	Allevamento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento				Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno nel caso in cui le UBA non assoggettate agli impegni siano superiori al 50% di quelle aziendali L'impegno diventa cogente anche per la nuova tipologia di scheda Classyfarm per l'intera durata del contratto	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
						N° UBA non assoggettate all'impegno al giorno di controllo	Entità	Gravità	Durata		
						1-10 UBA	BASSA	MEDIA	MEDIA		
						11-14 UBA	MEDIA	MEDIA	MEDIA		
						>= 15 UBA	ALTA	MEDIA	MEDIA		

Per tutte le altre violazioni, escluse quelle riferite a criteri di ammissibilità, si applicano riduzioni per entità, gravità e durata a livello ALTO.